

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00253/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2016, proposto dalla Vrg Wind 060 s.r.l. a socio unico, rappresentata e difesa dall'avv. **Massimiliano Mangano**, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Palermo, Via Nunzio Morello 40;

contro

Regione Siciliana; Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale sono domiciliati in Palermo, Via De Gasperi 81;

nei confronti di

Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso Giovanni Barraja in Palermo, Via Nunzio Morello 40;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. II, n. 322/2016, resa tra le parti, concernente sospensione dei lavori delle conferenze dei servizi fintanto che non saranno individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore ai 20 kv.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale e dell'Associazione Nazionale Energia del Vento;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avv. M. Mangano e l'avv. dello Stato Tutino;

Ritenuto che, anche ad ammettere che la normativa regionale abbia inteso disporre (o comunque possa fondare) la sospensione dei procedimenti in corso, una lettura ragionevole e –quindi- restrittiva di tale normativa, idonea a scongiurarne o almeno ridurre il contrasto con i parametri evocati da parte ricorrente, impone di limitare gli effetti della sospensione procedimentale impugnata entro il tempo stimato come congruo dallo stesso legislatore regionale per l'adozione del decreto attuativo di individuazione delle “aree non idonee”;

Ritenuto, pertanto, che la sospensione dei lavori delle Conferenze di servizi disposta dal decreto impugnato deve essere limitata temporalmente ad un massimo di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della L.R. n. 29/2015, ossia fino al 27 maggio 2016, accogliendo quindi *in parte qua* la domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

accoglie in parte l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado nei termini e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna la Regione Sicilia al pagamento all'appellante delle spese processuali della presente fase, che liquida nella misura di euro duemila oltre gli accessori di legge.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)